



Fiori, import ed export

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
27/05/2004	31/12/2006	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ¹	TFR
01/01/2007	06/07/2010	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR
07/07/2010	31/12/2012	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,80%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR
01/01/2013	31/12/2015	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,00%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR
01/01/2016	31/12/2018	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR
01/01/2019	ad oggi	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FONTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
27/05/2004	06/07/2010	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
27/05/2004	06/07/2010	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONTE
07/07/2010	ad oggi	E' data facoltà ai lavoratori di effettuare versamenti più elevati, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti		CCNL 07/07/2010

Destinatari

FONTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE, IL COMMERCIO, L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE ALL'INGROSSO DI FIORI FRESCHI RECISI E VERDE ORNAMENTALE

Indice:

18/12/2018 Verbale di accordo
11/04/2013 Verbale di accordo
16/01/2013 CCNL Ipotesi di accordo
07/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
27/05/2004 FONTE Accordo di adesione
12/12/2002 CCNL Testo definitivo
04/10/1999 CCNL Testo definitivo
26/01/1999 CCNL Accordo di rinnovo
13/05/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio
24/10/1994 CCNL Accordo di rinnovo

18/12/2018

Verbale di accordo

Il giorno 18/12/2018, tra L'ANCEF Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori e Flai-Cgil, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e., 2019 - 2022

Art. 54 Fondo nazionale di previdenza integrativa

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, la previdenza integrativa complementare, così come prevista dal D. Lgs. n°124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, con l'accordo sottoscritto il 27/5/2004, hanno aderito al Fondo di previdenza complementare FON.TE (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi).

Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 0,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
- 1,4% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro; una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari ai 50%;
- il 100% del T.F.R. maturando al momento dell'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

E' data facoltà ai lavoratori, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti. Le trattenute, da parte del datore di lavoro sulla busta paga del lavoratore, avverranno con cadenza mensile.

Il datore di lavoro si impegna a consegnare al lavoratore, al momento dell'assunzione, del materiale informativo relativo a FON.TE

Della avvenuta adesione al Fondo dovrà essere data comunicazione alla Commissione Paritetica Territoriale .

11/04/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 11/4/2013, tra l'ANCEF Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori, la FLAI-CGIL, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS-UIL), si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e..

Il presente contratto ha durata triennale a decorrere dall'1/1/2013 e scade, sia per la parte normativa sia per le materie retributive, il 31/12/2015.

Art. 55 Fondo nazionale di previdenza integrativa

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, la previdenza integrativa complementare, così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, con l'accordo sottoscritto il 27/5/2004, hanno aderito al Fondo di previdenza complementare FONTE (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi).

Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 1 % della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; a far data dall'1/1/2016 la quota a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,2%;
- una quota del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
- il 100% del TFR maturando al momento dell'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di prima occupazione successiva al 28/4/1993.

E' data facoltà ai lavoratori, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti. Le trattenute, da parte del datore di lavoro sulla busta paga del lavoratore, avverranno con cadenza mensile. Della avvenuta adesione al Fondo dovrà essere data comunicazione alla Commissione Paritetica Territoriale.

16/01/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/1/2013, tra l'ANCEF e la FISASCAT - CISL, la FLAI - CGIL, la UilTucs - UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e G.E.I.E.

La presente ipotesi decorre dall'1/1/2013 fino all'1/1/2015

Art. 54 Fondo nazionale di previdenza integrativa

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL la previdenza integrativa complementare, così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, con l'accordo sottoscritto il 27/5/2004, hanno aderito al Fondo di previdenza complementare FONTE (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi).

Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 1% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; a far data dall'1/1/2016 la quota a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,2%;
- una quota del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
- il 100% del TFR maturando al momento dell'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di prima occupazione successiva al 28/4/1993.

E' data facoltà ai lavoratori, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti. Le trattenute, da parte del datore di lavoro sulla busta paga del lavoratore, avverranno con cadenza mensile. Della avvenuta adesione al Fondo dovrà essere data comunicazione alla Commissione Paritetica Provinciale.

07/07/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/7/2010, tra l'Associazione Nazionale Commercio ed Esportazione Fiori e la FLAI-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e l'esportazione all'ingrosso di fiori freschi recisi e verde ornamentale.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà sia per la parte normativa, sia per la parte retributiva il 31/12/2012.

Art. 54 Fondo nazionale di previdenza integrativa

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL la previdenza integrativa complementare, così come prevista dal D.Lgs. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, con l'accordo sottoscritto il 27/5/2004, hanno aderito al Fondo di previdenza complementare FON.TE (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi).

Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 0,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
- 0,80% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro; a far data dall'1/1/2013 la quota a carico del datore di lavoro sarà pari all'1%;
- una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
- il 100% del T.F.R. maturando al momento dell'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di prima occupazione successiva al 28/4/1993.

E' data facoltà ai lavoratori, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti. Le trattenute, da parte del datore di lavoro sulla busta paga del lavoratore, avverranno con cadenza mensile. Dell'avvenuta adesione al Fondo dovrà essere data comunicazione alla Commissione Paritetica Provinciale.

27/05/2004

Verbale di accordo

Il giorno 27/5/2004, tra l'ANCEF; e la FLAI-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente accordo al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, C.F.L., apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi e recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e g.e.i.e., stipulato il 12/12/2002, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.L. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni,

Convengono:

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FON.TE. (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi);
- le contribuzioni dovute al fondo, da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
 - 1) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
 - 2) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
 - 3) una quota del T.F.R. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%;
 - 4) una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore;
 - 5) il 100% del T.F.R. maturando al momento dell'iscrizione a FON.TE. per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

E' data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.

12/12/2002

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Articolo 90

Le parti concordano di esaminare, nell'ambito degli incontri di cui alla prima parte del contratto, le prospettive di un sistema di previdenza integrativa, nonché i rispettivi costi, alla luce della riforma del sistema pensionistico. Le parti s'impegnano a decidere nel corso del 2003, a quale Fondo di previdenza integrativa, - lavoratori / datori di lavoro - aderire.

04/10/1999

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Articolo 91

Le parti concordano di esaminare, nell'ambito degli incontri di cui alla prima parte del contratto, le prospettive di un sistema di previdenza integrativa nonché i rispettivi costi, alla luce della riforma del sistema pensionistico. Le parti s'impegnano a decidere nel corso del 1999 a quale Fondo di previdenza integrativa, - lavoratori/datori di lavoro -, aderire.

26/01/1999

Art. 91 - Prestazioni integrative

Le parti concordano di esaminare, nell'ambito degli incontri di cui alla 1a parte del contratto, le prospettive di un sistema di previdenza integrativa nonché i rispettivi costi, alla luce della riforma del sistema pensionistico. Le parti si impegnano a decidere nel corso dell'anno 1999, a quale fondo di previdenza integrativa, lavoratori/datori di lavoro, aderire.

13/05/1996

3) Previdenza integrativa:

Dopo ampia discussione si concorda di mettere in atto quanto previsto dall'art. 82 bis del vigente CCNL non appena verranno emanate le disposizioni attuative in merito.

24/10/1994

Art. 82 bis - Prestazioni integrative.

Le parti concordano di esaminare, nell'ambito degli incontri di cui alla prima parte del contratto le prospettive di realizzazione di un sistema di previdenza integrativa nonché i rispettivi costi, alla luce della riforma del sistema pensionistico.
